

Evento Formativo

**«LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI  
SOSPETTE ED I SEGNALI DI ALLARME»  
«L'ADEGUAMENTO ALLA IV DIRETTIVA»**

**AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA**

Sala Centro Congressi Passepartout  
World Trade Center San Marino – Edificio A  
9 marzo 2018

**Relatori:**

Nicola Veronesi – Direttore

Nicola Muccioli – Vice Direttore

Marco Ciacci – Vice Resp. Servizio Vigilanza Ispettiva



**AGENZIA DI  
INFORMAZIONE FINANZIARIA**

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

# 1. L' «APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO» per i Professionisti

- \* L'applicazione delle misure di adeguata verifica dipende dal RISCHIO AML/CFT
- \* Nel graduare l'entità delle misure da applicare i Professionisti devono tenere conto:
  - 1) dei **FATTORI DI RISCHIO** previsti nelle Circolari AIF
  - 2) delle risultanze dell'**NRA** e dell'**Autovalutazione** del Professionista (o dell'Ordine di riferimento) che potranno evidenziare situazioni di **RISCHIO ALTO** o **RISCHIO BASSO**
- \* Le Situazioni di RISCHIO BASSO dovranno essere confermate dal livello di rischio attribuito al singolo cliente, in sintesi :
  - 1) stabilito su 4 livelli: basso/medio-basso/medio-alto/alto
  - 2) Nel settore bancario è stata abbandonata la logica degli RPI/RPS sul presupposto che ogni FATTORE DI RISCHIO, adeguatamente ponderato potrà implicare un rischio alto e al contempo più fattori di rischio potranno sussistere rispetta ad un rischio non alto. Nel settore dei Professionisti è in corso di valutazione: anche in questa ottica dovrà svilupparsi una intensa **COLLABORAZIONE** con gli Ordini.

# 1. L' «APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO» per i Professionisti

LIVELLO DI RISCHIO (DEL SINGOLO CLIENTE)					
RISCHIO (NRA o AUTOVALUTAZIONE)		BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO	ALTO
	BASSO	MISURE SEMPLIFICATE	MISURE SEMPLIFICATE	MISURE ORDINARIE	MISURE RAFFORZATE
	NON ALTO	MISURE ORDINARIE	MISURE ORDINARIE	MISURE ORDINARIE	MISURE RAFFORZATE
	ALTO	MISURE RAFFORZATE	MISURE RAFFORZATE	MISURE RAFFORZATE	MISURE RAFFORZATE

# 1. L' «APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO» per i Professionisti

## \* MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA

- 1) quando il RISCHIO È BASSO E quando il LIVELLO DI RISCHIO è BASSO
- 2) implicano un diversa **ESTENSIONE** (qualità/quantità delle informazioni/dati/controlli) e **FREQUENZA** (modulazione temporale degli adempimenti)
- 3) gli obblighi di cui all'art. 22 della Legge devono comunque essere assolti integralmente

## \* MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA

- 1) **PEP**
- 2) Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con soggetti finanziari esteri
- 3) quando il **RISCHIO È ELEVATO** (NRA/Autovalutazione)
- 4) Clienti che risiedono in **PAESI AD ALTO RISCHIO**
- 5) **LIVELLO DI RISCHIO (assegnato al cliente) ALTO**

## 2. «NOVITÀ IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA»

- \* Per i Notai: gli obblighi di adeguata verifica si applicano alle **CESSIONI QUOTE** di **QUALSIASI IMPORTO**
- \* Per i Commercialisti: gli obblighi di legge non si applicano in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi per le **PERSONE FISICHE** e degli adempimenti in materia di **AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**
- \* Per i soggetti designati in genere: gli **OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE** si applicano **indipendentemente da ogni esenzione o soglia applicabile**
- \* Per i soggetti designati in genere: **OBBLIGO DI TENERE TRACCIA** delle verifiche fatte ai fini dell'individuazione dei **Titolari Effettivi** e dei controlli svolti

### 3. L' «APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO» *per le Autorità di Vigilanza*

- \* L'**ATTIVITÀ DI VIGILANZA** dovrà avvenire secondo un approccio basato sul rischio a cui è esposto il Professionista, c.d. «**RBS**»
- \* Il rischio a cui è esposto il Professionista viene valutato sulla base:
  - 1) delle informazioni in possesso di AIF, ed in particolare
  - 2) dei **QUESTIONARI** che saranno inviati sempre con maggior frequenza ai Professionisti (da utilizzarsi ai fini NRA e RBS)
- \* Ne consegue che:
  - 1) L'ATTIVITÀ DI ISPETTIVA potrà svilupparsi per «**SETTORI**» risultati più vulnerabili
  - 2) L'ATTIVITÀ DI ISPETTIVA potrà avvenire anche **OFF-SITE**
  - 3) sarà rivisto l'impianto relativo agli **OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE** (abbandonando le **CPU** e valorizzando il **REGISTRO ANTIRICICLAGGIO** già esistente) anche per facilitare il Professionista nell'estrazione dei dati
  - 4) Dovranno essere registrate tutte le operazioni anche all'interno del RAPPORTO D'AFFARI (oltre alle PRESTAZIONI PROFESSIONALI, seppur occasionali) e i dati dei soggetti coinvolti (cliente, delegato, legale rappresentante, titolari effettivi)

## 4. «NOMINA DEL RESPONSABILE INCARICATO ANTIRICICLAGGIO»

- \* L'**OBBLIGO DI NOMINA** del c.d. «**RIA**» è stato esteso ai Professionisti
- \* Tale nomina potrà :
  - 1) consistere in una **auto-nomina**, ossia una presa d'atto dei compiti che la LEGGE e la normativa AIF assegna alla figura del «RIA»
  - 2) nella **nomina di un terzo** (che dovrà dimostrare requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza)
- \* Il «RIA» dovrà:
  - 1) Provvedere all'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette
  - 2) Eseguire l'analisi delle operazioni, delle prestazioni professionali e dei rapporti d'affari intrattenute con la clientela (anche in assenza una segnalazione interna)
  - 3) Delineare un **PIANO DEI CONTROLLI**
- \* La nomina del «RIA» (auto-nomina o nomina di un terzo) dovrà in ogni caso essere comunicata all'AIF
- \* L'attività del «RIA» dovrà essere improntata sulla necessità di **LASCIARE TRACCIA** del lavoro svolto (stampe dei controlli effettuali, valutazione degli esiti circa gli approfondimenti ottenuti, ecc.)

## 5. «OBBLIGHI DI FORMAZIONE»

- \* È stato introdotto uno specifico **OBBLIGO DI FORMAZIONE** del Professionista nella materia AML/CFT
- \* Gli **ORDINI PROFESSIONALI**:
  - 1) promuovono l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla LEGGE
  - 2) **CURANO** e **VERIFICANO** che gli iscritti abbiano una formazione AML/CFT ADEGUATA ed AGGIORNATA
  - 3) contribuiscono ad ORGANIZZARE LA FORMAZIONE e l'AGGIORNAMENTO degli iscritti
  - 4) Sono responsabili dell'**ELABORAZIONE** e **AGGIORNAMENTO** di **PROCEDURE** e **METODOLOGIE** per la valutazione del rischio dei Professionisti (di concerto con AIF)
- \* I Professionisti devono assicurarsi che il **PERSONALE DIPENDENTE** e i **COLLABORATORI** siano **CORRETTAMENTE INFORMATI** sull'osservanza degli obblighi previsti dalla LEGGE:
  - 1) Garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione
  - 2) Focus: indici di anomalia e tendenze e schemi di riciclaggio **finalizzati a facilitare l'adempimento degli obblighi di segnalazione ai «RIA»**



## 6. «ALTRI OBBLIGHI»

- \* **SEPARAZIONE DEI CONTI CORRENTI** dedicati all'attività professionale da altri rapporti
- \* Gli **ORDINI PROFESSIONALI**:
  - 1) promuovono l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla LEGGE
  - 2) **CURANO** e **VERIFICANO** che gli iscritti abbiano una formazione AML/CFT ADEGUATA ed AGGIORNATA
  - 3) contribuiscono ad ORGANIZZARE LA FORMAZIONE e l'AGGIORNAMENTO degli iscritti
  - 4) Sono responsabili dell'**ELABORAZIONE** e **AGGIORNAMENTO** di **PROCEDURE** e **METODOLOGIE** per la valutazione del rischio dei Professionisti (di concerto con AIF)
- \* I Professionisti devono assicurarsi che il **PERSONALE DIPENDENTE** e i **COLLABORATORI** siano **CORRETTAMENTE INFORMATI** sull'osservanza degli obblighi previsti dalla LEGGE:
  - 1) Garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione
- \* Focus: indici di anomalia e tendenze e schemi di riciclaggio **finalizzati a facilitare l'adempimento degli obblighi di segnalazione ai «RIA»**
- \* **OBBLIGO DI ASTENSIONE** qualora il Professionista non sia in grado di adempiere agli obblighi di adeguata verifica
- \* **OBBLIGO DI COMUNICARE ALL'AIF** quando i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo forniti in forma scritta dal cliente, risultino **INCOERENTI RISPETTO ALL'INDIVIDUAZIONE, ALL'IDENTIFICAZIONE O ALLA VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL TITOLARE EFFETTIVO SVOLTA DAL PROFESSIONISTA**

## 7. «ISTITUZIONE DI N. 3 NUOVI REGISTRI»

- \* È stato istituito il **REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI** delle **SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI ANALOGHI DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA** presso UIAC
  - \* È stato istituito il **REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI** dei **TRUST** presso UFFICIO REGISTRO DEI TRUST
  - \* È in fase di ultimazione il **REGISTRO DEI SOGGETTI NON FINANZIARI** presso AIF
- 1) Si dovranno iscrivere tutti i soggetti di cui all'art. 19 della LEGGE (ivi comprese le Società di Servizi dei Professionisti)
  - 2) L'iscrizione consentirà, tra l'altro, l'accesso ai REGISTRI DEI TITOLARI EFFETTIVI
- \* Si richiede particolare ATTENZIONE e COLLABORAZIONE ai Professionisti nella predisposizione delle «PRATICHE» relative all'iscrizione dei soggetti nei predetti registri

## 8. «OBBLIGHI DELLA CLIENTELA»

- \* La clientela ha l'obbligo di fornire, sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni necessari e aggiornati per consentire ai soggetti designati di adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge. In caso di violazione è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa
- \* Le società, le fondazioni e gli enti o istituti giuridici analoghi, con o senza personalità giuridica, **ACQUISISCONO** e **CONSERVANO** informazioni **ADEGUATE, ACCURATE** e **AGGIORNATE** sulle persone fisiche che ne sono titolari effettivi e le forniscono ai soggetti designati al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
- \* Non è ammesso che il legale rappresentante del cliente non sia a conoscenza dei Titolari Effettivi
- \* Si rimanda alla lettura più approfondita dell'art. 22 *bis* della LEGGE

# IL CORPO NORMATIVO PROFESSIONISTI E SOCIETÀ DI SERVIZI VERRÀ INTERAMENTE RISCritto

